

Rapporto di minoranza

numero

6653 R2

Concerne

data

12 novembre 2014

Dipartimento

ISTITUZIONI

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 23 giugno 2010 presentata nella forma
elaborata da Francesco Cavalli, Jacques Ducry e Werner Carobbio per
la soppressione dell'obbligo di notifica al vescovo dell'apertura di un
procedimento penale a carico degli ecclesiastici da parte dell'autorità
giudiziaria (art. 7 Legge sulla Chiesa cattolica)
(v. messaggio 19 giugno 2012 n. 6653)**

Sull'iniziativa in narrativa il Consiglio di Stato si è pronunciato attraverso il Messaggio n. 6653 del 19 giugno 2012, le cui conclusioni sono sostanzialmente fatte proprie dal Rapporto di maggioranza di questa Commissione della legislazione.

L'atto parlamentare solleva la questione di principio dell'opportunità del procedimento obbligatorio di segnalazione, definendolo «*obbligo ormai desueto e anacronistico*». Tale impostazione può trovare seguito, considerato in ogni caso che la segnalazione non può forzatamente avvenire nelle more dell'istruttoria, che inevitabilmente deve essere gestita dalla Magistratura secondo i principi di segretezza e di prevenzione assoluta di inquinamento delle prove. Siffatta segnalazione avverrebbe in ogni caso quando le fattispecie sono talmente palesi da giustificare la promozione dell'accusa o addirittura l'arresto. Di tutta evidenza a quel momento chi di dovere si trova in condizione di poter già operare *motu proprio* nell'ambito delle proprie prerogative e competenze per tutelare ogni interesse particolare, o superiore, o in modo diretto relativo alla protezione di terzi, in riferimento ad un'imputazione specifica, ancorchè non ancora passata in giudizio.

Il fatto che tale obbligo esista in altri ambiti, come rilevano sia il Messaggio del Consiglio di Stato sia il Rapporto di maggioranza di questa Commissione - e segnatamente: «*procedimento penale (...) aperto nei confronti di un dipendente cantonale o comunale, di un membro del municipio o dell'ufficio patriziale, di un magistrato, di un avvocato, di un notaio, di un fiduciario o di un operatore sanitario*» - non può essere considerato di per sé come il giustificativo cardine per respingere il postulato di cui all'atto parlamentare in narrativa.

Semmai, a partire dalle argomentazioni di principio qui esposte relativamente a questo obbligo di segnalazione elevato al rango di legge, potrà essere aperto il dibattito sull'opportunità di mantenere questo indirizzo legislativo anche in altri contesti. Ma il quesito di specie esula dall'esame di quanto postulato in via diretta attraverso questo atto parlamentare.

Due altre considerazioni meritano poi attenzione.

La prima si riferisce al caso più prossimo di altre Chiese, Congregazioni o Entità religiose, che non fanno capo al Vescovo ordinario di Lugano e che, pur non avendo (ancora)

personalità giuridica di diritto pubblico, operano tuttavia nel medesimo contesto. Evidente appare la disparità di trattamento negli effetti della norma oggi in essere. Addirittura clamorosa, al riguardo, appare la dimenticanza della Chiesa evangelica riformata, che solo tardivamente, nel Messaggio dapprima e nel Rapporto di maggioranza di questa Commissione di seguito, si propone di sanare, ma che a tutt'oggi non lo è.

In luogo di intensificare ulteriormente la densità legislativa a riguardo di un contesto che per le ragioni anzidette può anche essere identificato come *"obbligo ormai desueto e anacronistico"*, la soluzione più prossima è di cassare questa norma nel senso auspicato dall'iniziativa in esame, che per la sua natura elaborata limita il potere di intervento diretto di questo Parlamento alla proposta in sé e per sé.

La seconda inflessione è relativa al possibile conflitto della norma in discussione – in senso lato e non ristretta al solo contesto della segnalazione al Vescovo ordinario di Lugano – con il principio cardine e sostanziale della presunzione di innocenza fino all'avvenuto pronunciamento in giudizio, che deve essere considerato come uno dei pilastri assoluti dello Stato di diritto. Come già rilevato, la natura di atto elaborato limita il potere di apprezzamento all'oggetto riportato. Una riflessione di più ampio raggio, ancorché auspicabile, potrà se del caso avvenire in altra sede.

Per le ragioni che precedono i sottoscritti Commissari postulano pertanto l'accoglimento dell'iniziativa elaborata in oggetto, rapportata al quadro legislativo attualmente in essere.

Per la minoranza della Commissione legislazione:

Bruno Cereghetti, relatore
Galusero - Gysin - Paparelli